Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Mercoledì, 18 novembre 1931 - Anno X — Numero 266

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9: Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt. piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1649. — REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. 1345.
Nuove tabelle organiche del personale postale e telegrafico . . . . Pag. 5598

1650. — REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. 1346.
Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 5600

1651. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1347.
Aumento del contributo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Siena. Pag. 5600

1652. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1348.
Aumento del contributo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Sondrio. Pag. 5601

1653. — REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. 1354.
Approvazione di nuovi ruoli organici del Ministero degli affari esteri . . . . Pag. 5601

1654. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1931, n. 1395.
Norme integrative del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, concernente l'imposizione di uno speciale dazio sul valore all'importazione di talune merci. Pag. 5603

1655. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1392.
Agevolazioni per il rifornimento all'agricoltura di granoturco per il bestiame . . . . Pag. 5604

1656. — REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1931, n. 1398.
Costituzione dell'Istituto mobiliare italiano. Pag. 5604

REGIO DECRETO 15 ottobre 1931.
Dimissioni del comm. Salvatore Tringali dalla carica di direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina . . . . Pag. 5606

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5606

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare, e R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto . . . . Pag. 5612

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5612
Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1930 a tutto il 30 giugno 1931 - Anno IX . . . . Pag. 5613
Banca d'Italia: Situazione al 20 ottobre 1931 (IX) . . Pag. 5614
Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . . Pag. 5616

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 18 NOVEMBRE 1931-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 3 per cento per le Ferrovie livornesi sorteggiate nella 68ª estrazione dei giorni 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23 settembre 1931. — Obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia sorteggiate nella 76ª, 74ª e 72ª estrazione del 24 settembre 1931. — Obbligazioni 5 per cento per la Ferrovia centrale toscana ed Asciano-Grosseto sorteggiate nella 67ª estrazione dei giorni 25, 26, 28 e 29 settembre 1931. — Obbligazioni 3 per cento Comuni Romane sorteggiate nella 56ª estrazione del 30 settembre 1931.

(8736)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1649.**

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. **1345.**

Nuove tabelle organiche del personale postale e telegrafico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, che approva l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nelle Amministrazioni dello Stato e le norme per il riordinamento dei servizi, prorogato coi Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la opportunità di ridurre i posti organici dei ruoli del personale postale e telegrafico;

Ritenuto che potranno essere apportate alle tabelle stesse altre eventuali riduzioni di posti in conseguenza di nuovo ordinamento dei servizi postali telegrafici periferici;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici per il personale postale e telegrafico sono stabiliti dall'allegato 1 al presente decreto.

I posti dei gradi 10° e 11° del ruolo *a*) di 1ª categoria sono comprensivi dei posti di cui all'art. 21 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733; l'ultimo comma di detto articolo è abrogato.

Agli effetti delle assunzioni ai posti del ruolo anzidetto, nella valutazione della consistenza del personale si tiene conto anche dei funzionari di cui all'art. 21 sopra citato.

Art. 2.

L'allegato 2 stabilisce il numero degli impiegati e degli agenti subalterni ausiliari a contratto a termine.

L'Amministrazione può assumere nuovo personale a contratto quando il numero complessivo degli impiegati e degli agenti subalterni a contratto, nominati a norma dell'art. 39 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e del R. decreto 27 settembre 1928, n. 2226, e di quelli che saranno successivamente assunti, nonchè degli impiegati di 2ª categoria e degli agenti subalterni in eccedenza sui posti dei rispettivi ruoli organici e degli impiegati e degli agenti subalterni avventizi, giornalieri, diurnisti eventualmente in servizio, risulti inferiore alle assegnazioni rispettivamente stabilite dal predetto allegato 2.

Art. 3.

Restano fermi i concorsi banditi in applicazione del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e le disposizioni di cui agli articoli 27 e 33 del decreto stesso circa l'assorbimento dei posti in soprannumero conferiti in applicazione delle disposizioni anzidette.

Per i gradi in cui si verifica soprannumero di personale rispetto alle assegnazioni organiche, i posti che si rendono vacanti successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, sono conferiti per metà a norma del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733; la rimanente parte è destinata al riassorbimento del personale in soprannumero.

Art. 4.

È soppressa ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 32.* — MANCINI.

ALLEGATO 1.

TABELLA N. 1.

Personale di prima categoria.

a) - *Ruolo del personale direttivo postale-telegrafico.*

Grado		Numero dei posti
4°	Direttore generale di amministrazione (1)	1
5°	Capi servizio ed assimilati	10
5°	Direttore capo della Ragioneria centrale	1
6°	Direttori provinciali di 1ª classe ed assimilati	85
7°	Direttori provinciali di 2ª classe ed assimilati	110
8°	Ispettori ed assimilati	132
9°	Vice ispettori ed assimilati	234
10° 11°	Allievi ispettori ed assimilati	255
		828

b) - *Ruolo degli ingegneri specializzati.*

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori generali tecnici	2
6°	Ispettori superiori tecnici	9
7°	Ispettori tecnici principali	15
8°	Primi ispettori tecnici	18
9°	Ispettori tecnici	32
10°	Allievi ispettori tecnici	35
		111

(1) Fermo restando il disposto dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1928, n. 2911.

TABELLA N. 2.

Personale di seconda categoria.

a) - *Ruolo dei capi di ufficio.*

Grado		Numero dei posti
8°	Capi di ufficio di 1ª classe ed assimilati	175
9°	Capi di ufficio di 2ª classe ed assimilati	1200
		1375

b) - *Ruolo del personale esecutivo.*

Grado		Numero dei posti
10°	Ufficiali esecutivi di 1ª classe	1260
11°	Ufficiali esecutivi di 2ª classe	2060
12°	Ufficiali esecutivi di 3ª classe	3545
13°	Ufficiali esecutivi di 4ª classe	760
		7625

c) - *Ruolo del personale tecnico speciale.*

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore dell'officina centrale	1
9°	Direttori di officina	34
10°	Meccanici principali	34
11°	Meccanici	56
12°	Meccanici aggiunti	102
13°	Allievi meccanici	23
		250

TABELLA N. 3.

Personale di terza categoria (Personale subalterno).

a) - *Ruolo speciale.*

	Numero dei posti
Commessi superiori	2

b) - *Ruolo comune.*

	Numero dei posti
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª cl.	343
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 2ª cl.	1797
Primi commessi ed equiparati	5979
Commessi ed equiparati	464
	8583

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO 2.

Personale con contratto a termine.

	Numero dei posti
Con funzioni di impiegato	3400
Con funzioni di commesso	6600
	10.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1650.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. 1346.
Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Ritenuta l'opportunità di apportare modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato col predetto R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 101 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è modificato come appresso:
« In ogni caso il direttore generale giudica definitivamente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura siano da corrispondersi gli stipendi perduti a causa della ripetuta sospensione. Dall'ammontare degli stipendi dei quali venga eventualmente ammesso il rimborso, debbono però essere sempre detratte le somme che siano state corrisposte a titolo di assegno alimentare nel periodo di tempo cui gli stipendi stessi si riferiscono ».

Art. 2.

Gli articoli 49 e 133 del predetto regolamento del personale sono sostituiti dai seguenti, con efficacia dal 1° gennaio 1931:
« Art. 49. — Per premiare i più meritevoli, agli agenti qualificati « ottimi », esclusi quelli che si trovino allo stipendio massimo della propria qualifica, sono accordate annualmente riduzioni di un anno dell'intervallo per l'aumento normale di stipendio, nella misura del 5 per cento del numero degli appartenenti a ciascuna qualifica.
« Per le qualifiche nelle quali non si raggiunga un numero di concorrenti sufficiente per l'ammissione di almeno una riduzione di intervallo, il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di riunire i concorrenti medesimi con quelli delle qualifiche più affini, anche se appartenenti a gradi diversi, agli effetti della determinazione della suindicata percentuale, e di ripartire, a suo insindacabile apprezzamento, il risultante numero delle riduzioni fra le varie qualifiche come sopra riunite.
« Per ognuno degli intervalli utili per il conseguimento dell'aumento normale la riduzione complessiva non può eccedere la metà della durata dell'intervallo stesso, limitando quando occorra l'ultima delle riduzioni accordate a soli sei mesi.
« Qualora il numero degli agenti qualificati « ottimi » fosse inferiore alla suindicata percentuale per ciascuna qualifica, sono ammessi al beneficio della riduzione di cui trattasi anche gli agenti qualificati « distinti », limitando la riduzione a sei mesi.
« Non è consentita riduzione quando l'intervallo per l'aumento normale sia di un anno solamente.
« Tali riduzioni sono deliberate dal Ministro per gli agenti dei gradi dal 2° al 10° inclusivi; dal direttore generale per tutti gli altri.
« Le norme procedurali per le proposte di dette riduzioni sono le stesse di quelle stabilite per le promozioni di grado per merito comparativo ».
« Art. 133. — Per le riduzioni dell'intervallo per l'aumento normale di stipendio, di cui all'art. 49, il personale ferroviario addetto alla Milizia, dopo lo scrutinio generale insieme al restante personale non addetto alla Milizia stessa, viene considerato a parte, in maniera da beneficiare di una ulteriore percentuale del 10 o del 5 sul numero dei concorrenti per ciascuna qualifica inscritti alla Milizia, a seconda che prestino o meno servizio permanente nella Milizia stessa ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1931 *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1651.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1347.
Aumento del contributo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Siena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2773, relativo alla costituzione del Consorzio fra lo Stato e la provincia di Siena pei lavori di rimboschimento nella Provincia medesima, col quale venne fissato in L. 5000 il concorso dello Sta-

o per la esecuzione di tali lavori, restando a carico della 'rovincia un eguale contributo di L. 5000;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 17 settembre 1930-VIII dell'Amministrazione provinciale di Siena;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato er l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio pei rimbochimenti da eseguirsi nella provincia di Siena, fissato in . 5000 annue col R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2773, è levato, a decorrere dall'esercizio 1931-32, sino alla somma i L. 10.000 corrispondente al contributo stabilito dalla 'rovincia interessata.

Art. 2.

La somma di L. 10.000 anzidetta sarà prelevata dal fondo tanziato al capitolo 45 del bilancio passivo del Ministero ell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1931-32 ed ai apitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello ato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di servarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

sto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 34. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1652.

EGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1348.

Aumento del contributo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Sondrio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 aprile 1883, n. 1302, relativo alla ;tituzione del Consorzio fra lo Stato e la provincia di ndrio pei lavori di rimboschimento nella Provincia mesima, col quale venne fissato in L. 10.000 il concorso dello ato per la esecuzione di tali lavori, restando a carico della Provincia un uguale contributo di L. 10.000;

Visto il R. decreto successivo in data 3 ottobre 1929, nuro 1846, col quale si elevò il contributo suddetto da 10.000 a L. 23.000, in corrispondenza di eguale aumento bilito dall'Amministrazione provinciale di Sondrio;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 25 aprile 1930-VIII dell'Amminiazione provinciale di Sondrio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboimenti da eseguirsi nella provincia di Sondrio, fissato in L. 10.000 annue col R. decreto 8 aprile 1883, n. 1302, successivamente in L. 23.000 con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1846, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1931-32, a lire 40.000 corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

Art. 2.

La somma di L. 40.000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato al capitolo 45 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1931-32 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 35. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1653.

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. 1354.

Approvazione di nuovi ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084; 23 ottobre 1925, n. 1997; 16 maggio 1926, n. 861; le leggi 2 giugno 1927, nn. 860 e 861, e i Regi decreti 16 maggio e 17 giugno 1929, nn. 1282 e 1491;

Visti i Regi decreti 16 agosto 1926, n. 1387, e 9 agosto 1929, n. 1457, concernenti il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e le norme per il riordinamento dei servizi, e 24 luglio 1930, n. 1088, che proroga al 20 agosto 1931 il divieto di assunzioni di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del Ministero degli affari esteri sono fissati come risulta dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato ad indire i concorsi per coprire i posti vacanti alla data del presente

decreto o che si renderanno vacanti in seguito nel grado iniziale di ciascun ruolo, a norma del terzo comma del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 41. — MANCINI.

Ruoli delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

N. 1. — *Ruoli della carriera diplomatico-consolare.*

(Gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
2°	Ambasciatori	16
3°	Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe	20 (1)
4°	Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe	30
4°	Consoli generali di 1ª classe	24
5°	Consiglieri di legazione	22
5°	Consoli generali di 2ª classe	20
6°	Primi Segretari di legazione di 1ª classe	30
6°	Consoli di 1ª classe	40
7°	Primi segretari di legazione di 2ª classe	30
7°	Consoli di 2ª classe	60
8°	Consoli di 3ª classe	50
9°	Vice consoli di 1ª classe	45
10°	Vice consoli di 2ª classe	36
11°	Addetti consolari	40
	Volontari	—
	Consoli giudici (2)	3

(1) Sono ridotti a sei i posti contemplati dall'art. 14 della legge 2 giugno 1927, n. 862.
(2) Conservano il grado ed il trattamento del ruolo della Magistratura giudiziaria da cui provengono.

N. 2 — *Ruolo del personale dei commissari consolari.*

(Gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
6°	Capi divisione commissari consolari	1
7°	Capi sezione commissari consolari	2
8°	Commissari consolari capi	4
9°	Primi commissari consolari	6
10°	Commissari consolari	7
11°	Vice commissari consolari	
	Volontari	—

N. 3 — *Ruolo del personale degli interpreti di 1ª categoria.*

(Gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
6°	Interpreti di 1ª classe	2
7°	Interpreti di 2ª classe	3
8°	Interpreti di 3ª classe	4
9°	Interpreti di 4ª classe	7
10°	Interpreti di 5ª classe	8
11°	Interpreti di 6ª classe	
	Volontari	—

N. 4. — *Ruoli del personale con cariche speciali.*

(Gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore dell'Archivio storico	1
7°	Bibliotecario	1

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Vice bibliotecario	1

(Gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
9°	Direttore della Tipografia riservata (1)	1

(1) Resta fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1975, in forza del quale al direttore della Tipografia riservata nominato per primo dopo l'attuazione del decreto stesso è conferito il grado 8°.

N. 5. — *Ruolo del personale dei cancellieri.*

(Gruppo *B*)

Grado		Numero dei posti
7°	Cancellieri di 1ª classe	10
8°	Cancellieri di 2ª classe	20
9°	Cancellieri di 3ª classe	30
10°	Cancellieri di 4ª classe	30
11°	Cancellieri di 5ª classe	18

N. 6. — *Ruolo del personale d'ordine.*

(Gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	10
11°	Archivisti	12
12°	Applicati	25
13°	Alunni d'ordine	7
	Volontari	—

N. 7. — *Ruolo del personale dei cancellieri* (transitorio)

(Gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
8°	Cancellieri di 1ª classe	6
9°	Cancellieri di 2ª classe	18
10°	Cancellieri di 3ª classe	16

N. 8. — *Ruolo del personale subalterno.*

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	18
Uscieri	18
Inservienti	10

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1654.**

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1931, n. **1395.**

Norme integrative del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, concernente l'imposizione di uno speciale dazio sul valore all'importazione di talune merci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le disposizioni contenute dal citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono da considerare come esenti dal dazio sul valore del 15 per cento, stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187:

a) le merci per le quali, in virtù di speciali disposizioni legislative, è stata consentita la franchigia doganale;

b) i sali ed i tabacchi importati dall'Azienda autonoma dei monopoli di Stato;

c) le merci originarie e provenienti dalle Colonie italiane e dalle Isole italiane dell'Egeo, nonchè le merci di origine e produzione zaratina che, a termini delle vigenti disposizioni, sono da ammettere all'importazione nel territorio doganale del Regno a speciale regime di favore.

Art. 2.

Fra le merci da considerare, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, come esenti dall'applicazione del dazio sul valore del 15 per cento, sono da comprendere anche le seguenti:

Numero e lettera di tariffa	Denominazione della merce
134	Olio di cocco, di illipé e di palmisti, per uso industriale.
135	Olio di palma, per uso industriale.
216	Filati di pura lana Mohair.
349	Rame e sue leghe in pani.
634 (*a*)	Ambra greggia.
635 (*a*)	Avorio greggio.
636 (*a*)	Corallo greggio.
637 (*a*)	Madreperla greggia.
638 (*a*)	Tartaruga greggia.
726	Pirolignite di calcio (acetato di calce impuro).
880	Platino in verghe, in pani, in polvere e in rottami.
933	Semi di bachi da seta.

Inoltre non si rende applicabile il dazio sul valore del 15 per cento alle seguenti merci per cui è previsto un regime speciale, se destinate agli usi qui appresso indicati:

a) pelo greggio, per la fabbricazione dei feltri per cappelli;

b) mezzo riso e risino, per la fabbricazione dell'amido;

c) cotone in bioccoli o in massa greggio, per la fabbricazione della nitrocellulosa;

d) oli minerali lubrificanti, per la fabbricazione degli oli bianchi;

e) benzolo, toluolo e xilolo, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici artificiali o di prodotti medicinali sintetici o vernici, lacche o prodotti simili;

f) magnesia calcinata o caustica impura, per uso metallurgico;

g) tessuti gommati in pezza, per la fabbricazione delle guarniture per scardassi.

Art. 3.

Il granoturco altro, non atto alla alimentazione, destinato per usi industriali, è ammesso al dazio ridotto di L. 5 al quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

È consentita, nei depositi doganali, la miscela di residui della distillazione degli oli minerali, destinati alla combustione, di diversa densità, ai fini dell'applicazione della tassa di vendita di che all'art. 4 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, in base alle caratteristiche del prodotto risultante dalla miscela medesima.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 82. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1655**.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1392.

Agevolazioni per il rifornimento all'agricoltura di granoturco per il bestiame.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, dopo l'intervenuto aumento doganale del dazio sul granoturco, di assicurare a prezzi convenienti la fornitura di tale cereale per foraggio del bestiame;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per agevolare un conveniente rifornimento all'agricoltura di granoturco per il bestiame, il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura, è autorizzato a stipulare con associazioni di commercianti, cooperative, o consorzi costituiti da agricoltori, o loro enti nazionali, apposite convenzioni, di durata non eccedente un biennio e che sono esenti dalle formalità delle tasse di registro.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio del Ministero delle finanze le necessarie variazioni, dipendenti dall'esecuzione delle convenzioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emettere tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione del presente decreto, che ha vigore dal 1° settembre 1931-IX e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 79. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1656**.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1931, n. **1398**.

Costituzione dell'Istituto mobiliare italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza della creazione di un Istituto per rinvestimenti industriali per l'esercizio del credito mobiliare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la giustizia, per le corporazioni, e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito, con sede in Roma, un ente di diritto pubblico denominato « Istituto mobiliare italiano ».

L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire che potrà essere sottoscritto dagli enti partecipanti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, e da altri enti ammessi alla sottoscrizione del capitale dal Ministro per le finanze.

La Cassa dei depositi e prestiti contribuirà per la metà del capitale anzidetto.

Ciascun ente partecipante è responsabile soltanto per la quota di capitale sottoscritto.

Nel termine che sarà indicato dallo statuto si procederà al versamento di tre decimi delle rispettive quote e i rimanenti decimi saranno versati secondo le disposizioni statutarie.

Lo statuto determinerà il capitale dell'Ente, la forma e gli altri requisiti dei titoli rappresentativi delle quote di capitale sottoscritto, le norme per l'aumento del capitale e le condizioni per il trapasso delle quote e per il recesso.

Gli enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Istituto anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto attualmente in vigore.

Art.

L'Istituto ha lo scopo:

a) di concedere mutui a imprese private di nazionalità italiana contro garanzia di valori mobiliari;

b) di assumere partecipazioni azionarie in imprese private di nazionalità italiana.

Le operazioni di mutuo non potranno avere durata superiore a dieci anni.

Art. 3.

L'Istituto è autorizzato:

a) ad emettere titoli al portatore rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori azionari. Tali gruppi di valori saranno costituiti in gestione fiduciaria per conto e nell'interesse dei portatori di titoli emessi dall'Ente. Le norme per tali gestioni fiduciarie saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) ad emettere obbligazioni fruttifere di un interesse annuo e di partecipazione ai dividendi di speciali gruppi di valori azionari posseduti dall'Istituto. Le speciali gestioni saranno governate dalle norme approvate con decreto del Mi-

nistro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) ad emettere obbligazioni portanti interesse annuo con o senza speciali garanzie.

È inibito all'Istituto di raccogliere depositi a risparmio e di assumere debiti in conto corrente.

Il valore nominale delle obbligazioni emesse assieme a ogni altro impegno dell'Ente non potrà superare il decuplo del capitale sottoscritto.

Art. 4.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto possono essere nominative e al portatore e sono rimborsabili secondo il piano di ammortamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

L'Istituto è autorizzato ad emettere speciali serie di obbligazioni in relazione a determinate operazioni secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le garanzie speciali afferenti speciali serie di obbligazioni debbono essere specificate nei prospetti di emissione relativi a ciascuna emissione.

Le obbligazioni e gli altri titoli emessi dall'Ente sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presente e futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali in relazione a quanto è stabilito al successivo art. 8.

Art. 5.

Il Capo del Governo e il Ministro per le finanze sono autorizzati ad accordare la garanzia dello Stato, mediante propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, a speciali serie di obbligazioni dell'Istituto quando il Consiglio dei Ministri riconosca che le corrispondenti operazioni compiute dall'Ente hanno carattere di eccezionale pubblico interesse.

Art. 6.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono assimilate, a ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali sono autorizzati a investire le proprie disponibilità in obbligazioni dell'Ente anche in deroga di disposizioni di legge, regolamenti o degli statuti generali o speciali.

Art. 7.

L'Istituto potrà partecipare nel Regno, nelle Colonie e all'estero ad enti od imprese che abbiano principalmente per fine il collocamento diretto o indiretto delle sue obbligazioni.

Art. 8.

In luogo delle tasse di registro, di bollo (escluse le cambiali emesse da terzi o dall'Istituto) e delle tasse in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle operazioni perfezionate e di ogni altra tassa, imposta, tributo (escluse le imposte fondiarie), spettanti all'Erario o agli enti locali, inerenti alla costituzione e funzionamento dell'Istituto stesso, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, è dovuta all'Erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 7 centesimi per ogni cento lire di capitale impiegato e risultante dal bilancio annuale dell'Istituto.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le tasse sugli atti giudiziali, per i quali l'Istituto godrà del beneficio del gratuito patrocinio, nonchè gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 9.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di 15 membri, e cioè un presidente, un vice presidente, due membri designati dal Ministro per le finanze, uno designato dal Ministro per le corporazioni, uno designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, e nove membri nominati dagli enti partecipanti alla sottoscrizione del capitale secondo le norme fissate nello statuto.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto Reale promosso dal Capo del Governo e dal Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 10.

Un Collegio dei sindaci eserciterà presso l'Istituto funzioni di controllo analoghe a quelle determinate dall'articolo 184 Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e tre supplenti e sono nominati, ogni anno, rispettivamente dal Ministro per le finanze, dal Ministro per le corporazioni e dall'assemblea degli enti partecipanti.

Art. 11.

Il bilancio annuale, redatto dal Consiglio di amministrazione, è approvato dall'assemblea costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti.

Gli utili netti dell'Istituto saranno destinati come appresso:

1° sarà prelevato il 20 % a favore della riserva;

2° sarà distribuito agli Istituti partecipanti, sul capitale rispettivamente versato, un interesse del 5 %;

3° l'eventuale residuo sarà devoluto per il 75 % alla riserva e il rimanente 25 % potrà essere distribuito, pro-rata, agli enti partecipanti.

Nel caso che, dopo effettuato l'accantonamento del 20 % a favore della riserva, di che al n. 1, gli utili netti non fossero sufficienti alla distribuzione del 5 % agli Istituti partecipanti, la eventuale differenza sarà anticipata dallo Stato, salvo rivalsa verso l'Istituto stesso sui bilanci dei successivi esercizi, dopo il prelevamento annuale del 20 % a favore della riserva.

Art. 12.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze che la esercita di concerto col Ministro per le corporazioni. Egli, con proprio decreto, di concerto col Ministro per le corporazioni, ne approva lo statuto proposto dai rappresentanti legali degli enti sottoscrittori del capitale.

Art. 13.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto o per gravi irregolarità di gestione, il Capo del Governo, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni, sentito il Consiglio di Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, provvedendo contemporaneamente alla delegazione delle funzioni al Consiglio stesso demandate.

In tale caso il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando i Ministri proponenti autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1931.

Dimissioni del comm. Salvatore Tringali dalla carica di direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 647;
Visti i Regi decreti 29 novembre 1923, 23 luglio 1925 e 20 maggio 1926 riguardanti la nomina del rag. comm. Salvatore Tringali alla carica di direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina;
Vista la lettera in data 12 settembre 1931 con la quale il rag. comm. Salvatore Tringali ha presentato le sue dimissioni dalla carica suddetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate, con decorrenza dal 1° dicembre 1931, le dimissioni che il rag. comm. Salvatore Tringali ha presentato, dalla carica di direttore generale della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — MOSCONI.

(8742)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5018.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Zolger di Francesco, nato a Trieste il 17 aprile 1907 e residente a Trieste, via San Maurizio n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Solgari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zolger è ridotto in « Solgari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7565)

N. 11419-9972.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zotar fu Giovanni, nato a Trieste il 9 aprile 1872 e residente a Trieste, via Alfieri n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zotar è ridotto in « Zotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Sedmak in Zotar fu Luigi, nata il 12 novembre 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7566)

N. 14290.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Norberta Maria Plavc di Maria, nata a Fiume il 6 giugno 1903 e residente a Trieste, via Torre Bianca n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piave »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Norberta Maria Plavc è ridotto in « Piave ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7567)

N. 11419-15650.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Casimiro Babic di Francesco, nato a Trieste il 3 luglio 1904 e residente a Trieste, via Santa Giustina n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Babbi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Casimiro Babic è ridotto in « Babbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7568)

N. 11419-15652.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Babic di Francesco, nato a Bol (Dalmazia) il 4 giugno 1908 e residente a Trieste, via Santa Giustina n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Babbi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Babic è ridotto in « Babbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7569)

N. 11419-11475.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ida Gogg ved. Kariz fu Federico, nata a Fiume il 27 settembre 1888 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Gorghi-Caris »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Ida Gogg ved. Kariz sono ridotti in « Gorghi-Caris ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marta fu Raffaele, nata il 1° ottobre 1910, figlia;
2. Arturo fu Raffaele, nato il 5 giugno 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7584)

N. 11419-16207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Felice Ierschek fu Francesco, nato a Trieste il 6 settembre 1895 e residente a Trieste, via Moreri n. 64, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ri-

duzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Felice Ierschek è ridotto in « Gersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7585)

N. 11419-10683.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Kranz fu Ferdinando, nato a Trieste il 25 dicembre 1866 e residente a Trieste, via Massimo D'Azeglio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Kranz è ridotto in « Carnielli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7587)

N. 11419-17977.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Cravos fu Antonio, nato a Trieste il 20 luglio 1899 e residente a Trieste, via G. Brunner n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Cravos è ridotto in « Carvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Tonon in Cravos fu Angelo, nata il 17 febfraio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO

(7588)

N. 11419-19831.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dante Kumar di Pietro, nato a Trieste il 22 dicembre 1905 e residente a Trieste, piazza L. da Vinci n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cumani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dante Kumar è ridotto in « Cumani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7589)

N. 11419-1541-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Carmelj fu Giorgio ved. Vodopivec, nata a Verpogliano il 14 ottobre 1899 e residente a Trieste, via R. Abro n. 1, sono restituiti nella forma italiana di « Carmeli » e « Bevilacqua ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7639)

N. 11419-1527-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Cermelj Natalina di Antonia, nata a Trieste il 2 novembre 1927 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 277, è restituito nella forma italiana di « Carmeli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7640)

N. 11419-1533-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Covrich Luciano di Antonio, nato a Verteneglio il 14 febbraio 1902 e residente a Trieste, via Crocifisso n. 2, è restituito nella forma italiana di « Covri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Covrich nata Covra di Giorgio, nata il 3 settembre 1903, moglie;
2. Luciana di Luciano, nata il 18 marzo 1927, figlia;
3. Aldo di Luciano, nato il 4 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7641)

N. 11419-1530-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Carlo di Giovanni, nato a San Dorligo della Valle il 20 agosto 1892 e residente a Trieste, via San Marco n. 18, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7642)

N. 11419-1531-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancic Francesco di Antonio, nato a Vattoglie il 12 luglio 1892 e residente a Trieste, via della Guardia n. 52, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cociancic nata Poleis di Giacomo, nata il 17 luglio 1895, moglie;
2. Emma di Francesco, nata il 5 gennaio 1916, figlia;
3. Marcello di Francesco, nato il 2 aprile 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7643)

N. 11419-1532-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Giovanni di Gregorio, nato a Torre di Parenzo il 2 luglio 1908 e residente a Trieste, via San Michele n. 26, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Celestina Cociancich nata Ghersevich fu Antonio, nata l'11 febbraio 1912, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7644)

N. 11419-1529-29.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ida Forhegger fu Giuseppe ved. Cosciancich, nata a Trieste il 18 febbraio 1863 e residente a Trieste, via Galleria n. 9, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7645)

N. 11419-1534-29.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Debelis di Andrea ved. Fabiancic, nata a Trieste il 28 ottobre 1886 e residente a Trieste, S. M. M. Inferiore n. 68, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria fu Giusto, nata il 31 marzo 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7646)

N. 11419-1535-29.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ferletic Francesca fu Francesco, nata a Trieste il 13 marzo 1905 e residente a Trieste, via Molingrande n. 42, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7647)

N. 11419-1536-29.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferletic Rodolfo fu Francesco, nato a Trieste il 3 marzo 1907 e residente a Trieste, Scorcola, 724, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7648)

N. 11419-1537-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gorup dott. Carlo di Giuseppe, nato a Pola il 23 agosto 1894 e residente a Trieste, via Romagna n. 36, è restituito nella forma italiana di « Goruppi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Valeria Gorup nata Spehar di Antonio, nata il 6 aprile 1891, moglie;
Beppino di Carlo, nato il 17 gennaio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7649)

N. 11419-1528-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocjancic Alessandro fu Giuseppe, nato a Trieste il 2 settembre 1899 e residente a Trieste, via Buonarroti n. 5, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7650)

N. 11419-1538-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Marcello fu Giuseppe, nato a Trieste il 15 giugno 1889 e residente a Trieste, via Bramante, 2, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Emilia Marsich nata Tscherne di Augusto, nata il 26 settembre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7651)

N. 11419-1539-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mlach Carlo di Carlo, nato a Trieste l'8 febbraio 1903 e residente a Trieste, Guardiella n. 150, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bruna Mlach nata Bergomas fu Rodolfo, nata il 25 gennaio 1905, moglie;
2. Bruna di Carlo, nata il 19 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7652)

N. 11419-1540-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paulich Antonio fu Andrea, nato a Portole il 5 luglio 1893 e residente a Trieste, S. M. M. Inferiore n. 179, è restituito nella forma italiana di « Paoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Paulich nata Savron di Giovanni, nata il 24 marzo 1892, moglie;
2. Jolanda di Antonio, nata l'11 marzo 1921, figlia;
3. Silvano di Antonio, nato il 27 luglio 1922, figlio;
4. Stellio di Antonio, nato il 29 novembre 1923, figlio;
5. Plantillo di Antonio, nato il 21 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7653)

N. 11419-1542-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivez Francesco fu Antonio, nato a Pliscovizza il 10 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Molin a Vento, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Vodopivez nata Sigulin fu Michele, nata il 12 febbraio 1897, moglie;
2. Carlo di Francesco, nato il 21 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7654)

N. 11419-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Abram di Antonio, nato a Muggia il 2 febbraio 1885 e residente a Farnei, 566, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Abram nata Colarich di Antonio, nata il 21 maggio 1895, moglie;
2. Jolanda di Antonio, nata il 20 gennaio 1912, figlia;
3. Antonietta di Antonio, nata il 2 gennaio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7655)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 13 novembre 1931-X, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto.

(8743)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 227.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 novembre 1931 - Anno X

Francia	76.35	Oro	371.87
Svizzera	379.34	Belgrado	—
Londra	73.20	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.622	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.375
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.30
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.175
New York	19.273	Consolidato 5 %	82.15
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	79.35

MINISTERO DELLE FINANZE

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE - DIVISIONE PENSIONI

Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1930 a tutto il 30 giugno 1931 - Anno IX.

CATEGORIE	CARICO				SOMMA		SCARICO		RIMANENZA	
	esistente al principio dello esercizio 1930		dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1931		delle colonne 2 e 3		dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1931		ossia carico netto alla fine del mese di giugno 1931	
1	2		3		4		5		6	
	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo
Pensioni ordinarie										
Ministero delle finanze	18,330	79,868,726.29	1,122	6,695,232.93	19,452	86,563,959.22	1,982	5,106,321.02	17,470	81,457,638.20
Pensioni ex regime	13,924	39,610,931.39	398	1,008,875.45	14,322	40,619,806.84	1,334	3,282,850.71	12,988	37,336,956.13
Ministero della giustizia e culto	9,583	55,573,331.21	688	4,838,463.89	10,271	60,411,795.10	664	2,977,131.93	9,607	57,434,663.17
Ministero degli affari esteri	257	2,705,118.50	15	136,103.28	272	2,841,221.78	12	128,084.96	260	2,715,136.82
Ministero delle colonie	117	1,038,312.51	14	108,729.92	131	1,147,042.43	7	50,172.40	124	1,096,870.03
Ministero dell'educazione nazionale	6,392	43,427,211.07	553	4,259,172.51	6,945	47,686,383.58	491	3,010,009.28	6,454	44,676,374.30
Ministero dell'interno	11,966	55,939,329.27	695	3,482,960.93	12,661	59,422,290.20	639	2,072,748.36	12,022	57,349,541.84
Ministero dei lavori pubblici	2,003	8,091,647.98	110	501,765.26	2,113	8,593,413.24	185	548,657.32	1,928	8,044,755.92
Ministero delle comunicazioni:										
a) Poste, telegrafi e telefoni	13,520	66,880,841.21	803	3,825,440.51	14,323	70,706,281.72	757	3,261,684.55	13,566	67,444,597.17
b) Marina mercantile	609	3,074,467.53	48	268,802.35	657	3,343,269.88	4	24,175.47	653	3,319,094.41
Ministero della guerra	46,411	226,730,433.65	2,873	16,453,097.49	49,284	243,183,531.14	2,215	8,184,230.18	47,069	234,999,300.96
Ministero della marina:										
a) Pensioni al personale civile e militare	9,999	56,852,435.06	501	3,787,665.02	10,500	60,640,100.08	625	2,070,507.04	9,875	58,569,593.04
b) Id. id. operai	14,542	40,106,971.09	381	848,906.86	14,923	40,955,877.95	483	1,155,853.63	14,440	39,800,024.32
Ministero dell'aeronautica:										
a) Pensioni al personale civile e militare	269	1,128,148.53	89	441,839.20	358	1,569,987.73	13	32,564.34	345	1,537,423.39
b) Id. id. operai	38	52,075.66	2	4,158.29	40	56,233.95	5	3,573.20	35	52,660.75
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	1,616	8,594,655.84	179	968,512.74	1,795	9,563,168.58	106	414,029.97	1,689	9,149,138.61
Ministero delle Corporazioni	—	—	36	176,798.84	36	176,798.84	1	9,400.00	35	167,398.84
Azienda autonoma statale della strada	11	13,249.97	130	146,495.05	141	159,745.02	—	—	141	159,745.02
TOTALE pensioni ordinarie	149,587	689,687,886.76	8,637	47,953,020.52	158,224	737,640,907.28	9,523	32,331,994.36	148,701	705,308,912.92
Pensioni straordinarie	32,234	26,374,895.03	1,521	751,480.50	33,755	27,126,375.53	2,874	2,241,089.66	30,881	24,885,285.87
TOTALE GENERALE	181,821	716,062,781.79	10,158	48,704,501.02	191,979	764,767,282.81	12,397	34,573,084.02	179,582	730,194,198.79

Roma, 16 novembre 1931 – Anno X

Il direttore capo della divisione: RONCHETTI.

L'ispettore generale: LEONARDI.

(8734)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 10 ottobre 1931-IX (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . . L.		5.485.567.693,18	+ 37.985
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . . L.	2.031.814.549,01		— 79.953
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	641.231.829,67		—
		2.673.046.378,68	— 79.953
Riserva totale . . . . L.		8.158.614.071,86	— 41.968
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . . »		263.892.733,21	+ 7.151
Portafoglio su piazze italiane . . . . . »		3.527.715.008,76	— 64.626
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . »		4.884.123,28	+ 768
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . L.	1.328.226.829,07		+ 98.095
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . . »	161.838,65		—
		1.328.388.667,72	+ 98.095
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.377.385.081,86	+ 1.444
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		375.000.000 —	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	166.789.891,17		+ 12.965
altri . . . . . »	45.945.599,25		— 7.417
		212.735.490,42	+ 5.548
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . . »		182.476.941,65	+ 909
Istituto di liquidazioni . . . . . »		1.478.397.531,18	— 45
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . »	88.738.984,62		—
Impiego fondo pensioni . . . . . »	215.597.801,49		—
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni . . . . . »	369.907.771,05		—
Debitori diversi . . . . . »	848.442.570,35		+ 245.268
		1.585.172.127,41	+ 245.268
Spese . . . . . L.		130.866.262,71	+ 524
L.		20.968.233.916,11	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . »		25.412.570.732,45	+ 166.335
L.		46.380.804.648,56	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		274.637.950,29	— 404
TOTALE GENERALE . . . . L.		46.655.442.598,85	

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 28 settembre 1931-IX).

Il direttore generale: TROIA.

(4835)

D'ITALIA

Versato L. 300,000,000.

ottobre 1931 IX

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 ottobre 1931-IX (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	14.191.623.950 —	— 143.406
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	382.607.527,39	+ 73.983
Depositi in conto corrente	»	1.423.571.551 —	+ 181.061
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	16.297.803.028,39	+ 111.638
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	45.257.985,63	+ 7.508
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.651.959.173,73	+ 141.651
Fondo estinzione Buoni Tesoro 1931 (art. 5 R.D.L. 5 maggio 1931, n. 450)	»	500.000.000 —	—
Istituto di liquidazioni - conto Titoli	»	369.907.771,05	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. Interno – conto corrente	»	46.273.336,68	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. Interno – conto titoli	»	375.000.000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 89.615.794,98		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —		—
Creditori diversi	» 609.390.140,58		— 14.577
		745.005.935,56	— 14.577
Rendite del corrente esercizio	L.	304.526.685,07	+ 6.848
	L.	20.968.233.916.11	
Depositanti	»	25.412.570.732,45	+ 166.335
	L.	46.380.804.648,56	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	274.637.950,29	— 404
TOTALE GENERALE	L.	46.655.442.598,85	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 50,06 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 38,65 %.

p. *Il ragioniere generale*: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Rettifiche d'intestazione

Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	414672	155 —	Manescalchi Giuseppina fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Gambérucci Emma fu Guido, ved. Manescalchi, dom. in Firenze.	Manescalchi Giuseppina fu *Francesco-Giuseppe*, minore ecc., come contro.
3.50 %	647890	21 —	Colaci Cosimo fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre *Angela* Imperato di Antonio, ved. di Colaci *Antonio*, dom. in Alessano (Lecce).	Colaci Cosimo fu *Vitantonio*, minore sotto la p. p. della madre *Maria-Angela* Imperato di Antonio, ved. di Colaci *Vitantonio*, dom. come contro.
»	359393	105 —	Garibaldi Maria-*Luigia* di *Stefano*, nubile, dom. in Nè (Genova).	Garibaldi Maria-*Maddalena-Palmira-Margherita, vulgo Maria-Luigia* di *Giuseppe, vulgo Stefano*, nubile, dom. in Nè (Genova).
Cons. 5 %	338922	1.685 —	Sarlo *Maddalena* di Antonio, minore sotto la p. p del padre, dom. in Francica (Catanzaro).	Sarlo *Maria-Maddalena* di Antonio, minore ecc., come contro.
»	449324	1.000 —	Istituto Nazionale Vittorio Emanuele II per la educazione dei fanciulli ciechi in Firenze rappresentato dal Presidente pro-tempore; con usuf. vital. a *Cesira* Benigni di Augusto, dom. in Firenze.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Benigni *Barbara-Fortunata-Concetta-Maria* di Augusto, dom. in Firenze.
»	94683	100 —	Bernordo *Filomena* fu Giambattista, *nubile*, dom. in Colle d'Anchise (Campobasso).	Bernordo *Filomeno* fu Giambattista, *minore sotto la tutela* di Bernardo Michele, dom. come contro.
»	83085	90 —	Patella Maria, nubile,	Intestate come contro; *i due ultimi minori sotto la p. p. del padre*. Vincolate di usuf. a favore di Patella *Erasmo-Raffaele* fu Pasquale, dom. in Formia.
»	83086	90 —	Id. Americo,	
»	83087	90 —	Id. Medoro,	
»	83088	90 —	Id. Lucio,	
»	83089	90 —	Id. Cleonice, di Pasquale, dom. in Formia (Caserta), vincolate di usufrutto a favore di Patella *Raffaele* fu Pasquale, dom. in Formia.	
»	371393	5.930 —	Perrone Capano Annita fu *Attilio*, minore ecc.	Perrone Capano Annita fu *Carmine-Attilio*, minore, ecc.
»	40661	1.840 —		
»	36099	300 —	Perrone Capano *Anna* fu Carmine-Attilio, minore ecc.	
»	169480	50 —	*Chiolerio*-Rolando Giuseppe fu Carlo, dom. in Castellamonte (Torino), con usuf. vital. durante la vita di *Chiolerio-Rolando* Maria fu Giovanni, ved. di *Chiolerio-Rolando Battista* al Ricovero di Mendicità Domenica Romana in Castellamonte.	*Colerio*-Rolando Giuseppe fu Carlo, dom. come contro; con usuf. vital. durante la vita di *Colerio* Maria fu Giovanni, ved. di *Colerio Giovanni-Battista* ecc., come contro.
»	169481	50 —	*Chiolerio*-Rolando Firmino-Francesco fu Carlo; con usuf. vital. come la precedente.	*Colerio*-Rolando Firmino-Francesco fu Carlo; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 novembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8717)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.